



Decreto Dirigenziale n. 82 del 18/04/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. N. 152/06 E DEL D. LGS. N. 209/03, PER LA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN CENTRO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO AUTOVEICOLI FUORI USO UBICATO IN VIA FILETTINE N. 38, AREA INDUSTRIALE EX CONSORZIO FATME, PAGANI (SA). DITTA VINCENZO E CARMINE CEGLIA S.N.C. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI PAGANI (SA) IN VIA TAURANO N. 40 .

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 386 del 20/07/2016, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la ditta Vincenzo e Carmine Ceglia s.n.c., con sede legale nel Comune di Pagani (Sa) in via Taurano n°40, ha presentato in data 10/04/2015 - p rot. 0247734, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto di raccolta e trattamento autoveicoli fuori uso, ubicato in via Filettine n°38 - area industriale ex Consorzio Fatme – riportato nel catasto fabbricati del Comune di Pagani al foglio 5, particella 127 sub 31 su una superficie complessiva di 1.505 mq, di cui 226 mq destinata al settore stoccaggio veicoli fuori uso da bonificare e 93 mq destinata al settore stoccaggio veicoli fuori uso trattati;

CONSIDERATO che:

- in data 13.11.2015 e 13.02.2017 si sono tenute Conferenze di Servizi rinviate con richiesta, da parte dell'ufficio procedente e dell'ARPAC, di documentazione e chiarimenti;
 - sono state acquisite le integrazioni ed i chiarimenti;
 - in data 24.03.2017 la Conferenza di Servizi decisoria:
 - preso atto degli adempimenti per l'accertamento della non contaminazione del sito ex SIN, nonché delle note di parere favorevole acquisite:
 - ✓ il 13/02/2017, prot. 0100621, di conferma della nota prot. 0046969 del 12/11/2015 di compatibilità urbanistico/territoriale dal Comune di Pagani;
 - ✓ il 23/03/2017, prot. 0216464, dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano per gli scarichi (parere tecnico n. 0024 del 20/03/2017);
 - ✓ il 24/03/2017, prot. 0217122, dall'ARPAC, seppur con precisazioni ed osservazioni;
 - acquisito l'assenso degli Enti assenti (Provincia e ASL di Salerno), ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito;
 - si è conclusa con parere favorevole al progetto subordinando l'emissione del decreto autorizzativo alla presentazione della seguente documentazione:
1. alla rimodulazione del lay-out impiantistico con la previsione di un punto di emissione diffuso P1 in prossimità della pressa di riduzione volumetrica, e con la previsione di un'area ove ubicare un deposito temporaneo delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi, in caso di sversamenti accidentali, e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
 2. presentare apposita relazione per le emissioni in atmosfera per le emissioni diffuse della pressa di riduzione volumetrica con relativo calcolo delle concentrazioni;
 3. trasmettere relazione acustica previsionale ai sensi dell'art. 4 del DPCM 1411/97 in cui siano evidenziate le misure negli ambienti abitativi circostanti;
 4. integrare la relazione tecnica con la previsione della pressa specificando altresì le opere a farsi per la realizzazione dell'impianto;
 5. l'intera documentazione progettuale definitiva dovrà essere presentata anche su supporto informatico;
 - con le seguenti prescrizioni:
 1. entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio svolgere una campagna fonometrica;
 2. svolgimento degli autocontrolli sulle acque e sulle emissioni con cadenza annuale, rispettando altresì le prescrizioni impartite dall'ATO Sarnese Vesuviano;
 3. prendere atto che con cadenza semestrale la Ditta si è impegnata ad effettuare il monitoraggio dei microinquinanti e polveri aereodisperse ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. 81/2008;

PRESO ATTO che:

- le acque reflue provenienti dall'insediamento della ditta sono costituite dalle acque dei servizi igienici e dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e di copertura, che debitamente trattate, vengono convogliate nella fognatura comunale;
- nell'impianto vi sono emissioni in atmosfera diffuse, dovute alle lavorazioni di una pressa per la riduzione volumetrica dei veicoli fuori uso;

PRESO ATTO, altresì, che la ditta ha trasmesso:

- in data 30/03/2017, prot. 0233178, la documentazione richiesta in Conferenza di Servizi;
- tramite pec in data 14/04/2017, prot. 0279249, integrazione spontanea comprensiva della tabella riepilogativa dei codici rifiuti da autorizzare, con allegata planimetria generale;
- in data 18/04/2017, prot. 0284029, la stessa documentazione di cui sopra, comprensiva delle ricevute di avvenuta consegna agli Enti coinvolti nel presente procedimento;

TENUTO CONTO che l'autorizzazione, per siffatti impianti, adeguati alle norme di cui al D. Lgs. n. 209 del 24.06.2003, è rilasciata per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, poter procedere al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto de quo;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 209/03;
- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 386/16;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Vincenzo e Carmine Ceglia s.n.c.**, con sede legale nel Comune di Pagani (Sa) in via Taurano n° 40, alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di raccolta e trattamento autoveicoli fuori uso, ubicato in via Filettine n°38 - area industriale ex Consorzio Fatme – riportato nel catasto fabbricati del Comune di Pagani al foglio 5, particella 127 sub 31 su una superficie complessiva di 1.505 mq, di cui 226 mq desinata al settore stoccaggio veicoli fuori uso da bonificare e 93 mq destinata al settore stoccaggio veicoli fuori uso trattati, così come licenziato nella Conferenza di Servizi del 13/03/2017.

AUTORIZZARE il conferimento presso l'impianto di veicoli fuori uso (16.01.04*), così come di seguito riportato:

- ✓ la quantità massima stoccabile prima del trattamento, su una superficie di 226 mq, dovrà essere di n. 28 autoveicoli di classe M1 ed N1;
- ✓ la quantità massima stoccabile di veicoli bonificati, su una superficie di 93 mq, dovrà essere di n° 11 carcasse, che con una sopraelevazione massima di tre carcasse su cantilever potrà diventare pari a 33 unità.

PRECISARE che i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso sono quelli che di seguito si elencano, ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica CER:

CER	RIFIUTO
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
15.02.02	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminanti da sostanze pericolose
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad es. " AIR-BAG")
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi di cui alla voce 16.01.14*
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13* e 16.01.14*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.02.11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16.05.04*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori al Comune di competenza e all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- la Ditta dovrà comunicare all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori allegando apposita perizia asseverata a firma del Direttore dei Lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante e polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 386 del 20/07/2016.

PRECISARE, altresì, che:

- entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio dovrà essere svolta un'indagine di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale per la classe IV, le cui risultanze dovranno essere trasmesse all'ARPAC, al Comune di Pagani e all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- con cadenza semestrale la Ditta dovrà effettuare il monitoraggio dei microinquinanti e polveri aereodisperse, ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. 81/2008;
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;

- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Vincenzo e Carmine Ceglia s.n.c.** allo scarico delle acque reflue dell'impianto (dei servizi igienici, acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e acque meteoriche di copertura) che vengono recapitate nella pubblica fognatura di via Filettine – Pagani, di cui al parere tecnico n. 0024 del 20/03/2017 rilasciato dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli,*

Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;

- b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
- c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;
- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
5. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs. 152/06;
6. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;
7. rispetto delle disposizioni di legge nonché di quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Parte II - Fognatura e depurazione (delibera Assemblea dell'Ente d'Ambito

10/07/2009, n. 9) e del Disciplinare per lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura (deliberazione commissariale 16/12/2013, n. 45);

8. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

AUTORIZZARE, l'attività della ditta **Vincenzo e Carmine Ceglia s.n.c.**, alle emissioni in atmosfera diffuse, provenienti dalle lavorazioni con la pressa, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, per il punto di emissione "P1" con il seguente valore:

Inquinanti	Concentrazioni (mg/Nmc)
Polveri	1,98

nonché le emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto e assimilabili a quelle scarsamente rilevanti, di cui all'art. 272, comma 1, Parte I, Allegato IV, punto 4 lettera a) del D. Lgs. 152/06: "*impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature*",

- con le seguenti prescrizioni:
1. il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 2. il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 7. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
 8. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
 9. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 10. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

11. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
12. demandare, ai sensi della Legge Regionale n°10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività, ivi compreso quanto previsto dal D.P.R. n. 151/2011.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente decreto alla ditta Vincenzo e Carmine Ceglia s.n.c., con sede legale nel Comune di Pagani (Sa) in via Taurano n°40.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Pagani (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta